REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale

Servizio Tecnico

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
IN ESECUZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 179 DEL 22/12/2009

PARTE I
OGGETTO DELL'APPALTO
Art. 1
(Oggetto dell'appalto)

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per i lavori di silvicoltura, sistemazione idraulico forestali, servizio antincendio boschivo e attività correlate svolte a norma di statuto dai lavoratori dipendenti di questa Amministrazione, per un importo stimato complessivo, messo a base dell'appalto, pari a euro 968.000,00 oltre IVA da applicare secondo aliquota stabilita conformemente alla normativa italiana.

L'intera fornitura, dettagliatamente descritta nell'Allegato "A", è suddivisa nei seguenti 5 lotti da aggiudicarsi separatamente:

- Lotto 1 Guanti protettivi in pelle fiore bovino – importo a base d'asta 38.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 041339150A;
- Lotto 2 Scarponi per attività forestali – importo a base d'asta 320.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 0413396929;
- Lotto 3 Kit Elmetto protettivo per antincendio– importo a base d'asta 340.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 0413405099;
- Lotto 4 Guanti per antincendio boschivo – importo a base d'asta 70.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 04134093E5;
- Lotto 5 Scarponi per antincendio boschivo – importo a base d'asta 200.000,00 oltre IVA di legge – C.I.G. 0413418B50.

Le imprese possono presentare offerta per tutti i lotti o anche per uno solo di essi.

Non possono essere presentate offerte parziali e/o condizionate. Non sono consentite varianti nelle offerte oltre a quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

L'Ente si riserva di aumentare i quantitativi delle forniture in appalto sino alla concorrenza del 40 % dei quantitativi originari riportati nell'allegato A.

Art. 2
(Articoli della fornitura)

L'intera fornitura è costituita dagli articoli riportati nell' elenco "allegato A" formante parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli articoli offerti oggetto della fornitura dovranno, a pena di esclusione, corrispondere a quanto prescritto in misura minima nell'allegato succitato, e ciò per quantità, dimensioni, forma e ogni altra caratteristica e requisito espressamente richiamati.

La descrizione riportata nell'allegato A è da intendersi pertanto come requisito minimo delle caratteristiche e proprietà gli articoli richiesti. Verranno pertanto ammesse alla gara e valutate con i criteri di cui al successivo art. 7 del presente capitolato tutte le offerte presentate relative a prodotti di qualità uguale o superiore a quanto indicato dall'Ente, mentre si procederà all'automatica esclusione di quelle offerte formulate per articoli in difetto delle caratteristiche e qualità minime richieste.

Gli stessi articoli dovranno inoltre, pena l'esclusione dell'offerta, essere correttamente certificati, marchiati, identificati e rispondere pienamente alle norme relative alla loro produzione, commercializzazione e vendita, secondo la vigente normativa.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere piccole variazioni o adattamenti negli articoli aggiudicati al fine di ottenere un miglioramento qualitativo o estetico negli stessi senza che tali richieste comportino aumenti nei costi e/o variazioni rispetto alle condizioni di aggiudicazione.

PARTE II
NORME PER LA GARA E LA STIPULA

Art. 3
(Documentazione di gara)

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti documenti:

- Capitolato speciale di gara;
- Allegato A - Elenco e descrizione della fornitura;
- Allegato A1 – Stemma "Ente Foreste della Sardegna";
- Allegato B - Modello per autocertificazione;
- Allegato C - Modello per la presentazione dell'offerta economica;
- Allegato D - Modello per la presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 4
(Termini e modalità di ricezione delle offerte)

A) Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno, a pena di esclusione, presentare un'offerta sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società, o da altro soggetto che presenti contestualmente specifica procura notarile.

I documenti da presentare – a pena di esclusione -, dettagliati nel seguito, e le modalità di presentazione – anch'esse a pena di esclusione -, sono i seguenti:

I. un plico esterno debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, integro e non trasparente, recante il nominativo, la sede dell'impresa e la seguente dicitura “Contiene offerta per procedura aperta per la fornitura di D.P.I.– Scadenza 16/03/2010”, a sua volta contenente:

II. una prima busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, integra e non trasparente, recante la dicitura “Documentazione di gara”, contenente i documenti concernenti l'ammissione, ovvero:

- autodichiarazione concernente gli elementi di ammissione, da effettuare mediante compilazione, o riproduzione, del prestampato "allegato B", debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa, con allegazione di una copia di un valido documento di identità personale da prescegliere fra quelli individuati all’articolo 35 del D.P.R. 445/2000 (passaporto, carta d'identità, ecc.);
- cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto, da prestare secondo le modalità indicate al successivo articolo 11 del presente capitolato;
- dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.113 del D.Lgs. 163/2006 (tale dichiarazione potrà anche essere contenuta nella fideiussione bancaria o assicurativa relativa alla cauzione provvisoria);
- n. 2 dichiarazioni bancarie con contenuti e modalità di cui al successivo articolo 8 del presente atto;
- per i lotti 2, 3, 5 documentazione attestante il pagamento, secondo le modalità indicate all’art. 5 del presente capitolato, del contributo previsto dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, giusta deliberazione del 10 gennaio 2007, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. 2005, n. 266, dell’importo di € 20,00. Ai sensi delle sopra richiamate disposizioni, la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dell’operatore economico dall’appalto;
- nel caso di dichiarazione di trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile (casella 10 b dell’Allegato B), busta C – anch’essa debitamente sigillata - (da inserire all’interno della busta contenente la documentazione di gara), nella quale dovranno essere inseriti i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
- in caso di partecipazione di raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi, dichiarazione di impegno di cui all’art. 37 comma 8 D. Lgs. n. 163/2006;
- modello G.A.P. compilato nella parte riservata all’impresa partecipante con timbro e sottoscrizione del legale rappresentante;

III. una seconda busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, recante la dicitura "Offerta tecnica", contenente i documenti relativi all'offerta tecnica soggetti a valutazione tecnica discrezionale, con <u>fascicoli distinti per ogni singolo lotto e per ciascun articolo del lotto n. 3</u> per il quale viene presentata offerta, ognuno dei quali composto, a pena di esclusione, dalle seguenti parti:

Parte A) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica (Allegato D), predisposto da questo Ente, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, per ogni articolo proposto e per ciascun articolo del lotto n. 3;

Parte B) Dichiarazione di Conformità e nota informativa (anche in copia fotostatica) di ogni singolo prodotto offerto, redatte secondo le norme in vigore, allegando copia del relativo "Attestato di certificazione CE" e dei rapporti di prova ivi menzionati, rilasciati da laboratori accreditati Accredia (ex SINAL) o equivalente. I rapporti di prova dovranno essere obbligatoriamente presentati, pena l'esclusione, per i soli lotti 1, 2, 4 e 5. A pena di esclusione vi dovrà essere piena corrispondenza tra i codici identificativi riportati nel prodotto, nella Dichiarazione di Conformità, nella nota informativa, nell'Attestato di Certificazione CE e nel modello allegato D.

Qualora le certificazioni non comprendano l'intera gamma di taglie occorrenti richieste dall'Amministrazione, l'impresa dovrà produrre e inserire a corredo della presente parte dell'offerta, pena l'esclusione, una dichiarazione con la quale si impegna a certificare tutte le taglie prima della loro consegna.

In caso di utilizzo di componenti del D.P.I. diversi da quelli certificati come da Attestato CE e rapporti di prova, dovrà essere inserita pena l'esclusione, una dichiarazione dell'Ente notificatore con la quale si attesta il possesso da parte delle componenti sostitutive delle medesime caratteristiche prestazionali e protettive degli elementi sostituiti, nonché una dichiarazione di impegno dello stesso Ente notificatore a ricertificare il DPI con i nuovi componenti in caso di aggiudicazione.

In nessun caso potrà essere richiesta proroga sull'esecuzione contrattuale per gli adempimenti relativi al rilascio delle certificazioni anche in caso di manifesto ritardo nel rilascio da parte degli organismi di certificazione.

IV. una terza busta interna, anch'essa debitamente sigillata e controfirmata con le innanzi descritte modalità, integra e non trasparente, recante la dicitura "Offerta economica" contenente l'offerta economica alla quale si offre di eseguire la fornitura, da presentare mediante utilizzo o riproduzione dell'allegato "C" predisposto dall'Ente;

V. In separato plico/plichi sigillato, con all'esterno l'indicazione dell'impresa concorrente e l'oggetto della gara, dovranno essere inseriti i campioni degli articoli richiesti componenti il lotto/i per i quali viene presentata l'offerta.

Si precisa che la campionatura inserita dovrà, pena l'esclusione, essere idonea alla commercializzazione, recare la prescritta marcatura CE ed essere costituita come segue:

- lotto 1: n. 1 paio di guanti della misura 10;
- lotto 2: n. 1 paio di scarponi della misura 42 per ogni singolo articolo che costituisce il lotto e una calzatura smontata nelle sue singole parti;
- lotto 3: n. 1 Kit elmetto in taglia unica.
- lotto 4: n. 1 paio di guanti della misura 10;

- lotto 5: n. 1 paio di scarponi della misura 42 per ogni singolo articolo che costituisce il lotto e una calzatura smontata nelle sue singole parti. La commissione potrà in tal modo, sia relativamente al lotto 2 che al lotto 5, valutare tutte le componenti, ivi comprese quelle interne quali membrane, imbottiture ecc.; eventuali differenze tra la calzatura integra e quella smontata comporteranno l'automatica esclusione dell'offerta.

La mancata, incompleta, o difforme presentazione della campionatura determinerà l'esclusione dell'offerta.

Il plico contenente la campionatura dovrà essere consegnato contestualmente alla consegna dell'offerta.

I campioni presentati verranno restituiti alle imprese partecipanti ad aggiudicazione definitiva intervenuta, salvo per l'impresa aggiudicataria, alla quale il campione potrà venire restituito solo a seguito dell'intervenuto collaudo definitivo della fornitura.

B) Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 16/03/2010. Dopo tale termine non si ammetteranno offerte, nemmeno in sostituzione o a modifica di quelle già pervenute. Rimane inteso che la consegna dell'offerta è ad esclusivo carico del mittente e, pertanto, l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile qualora il plico giunga oltre i termini prefissati per ritardi imputabili al servizio postale, ai corrieri o per qualsiasi altro motivo, ovvero qualora il plico giunga aperto o danneggiato, tale da non rispondere più ai requisiti di integrità indispensabili per l'ammissione alla gara.

C) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE

Viale Luigi Merello, 86 – 09123 CAGLIARI

D) L'offerta, pena l'esclusione, dovrà essere effettuata esclusivamente in lingua italiana. In caso di certificati o altri documenti presentati in lingua straniera, gli stessi, pena la loro stessa nullità (comportante di conseguenza l'esclusione dalla gara qualora tali documenti siano richiesti a pena di esclusione), dovranno essere accompagnati da traduzione asseverata (comunemente chiamata "traduzione giurata" o "traduzione certificata") ricevuta da un cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, ivi compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, il quale abbia apposto in calce ad ogni pagina del documento il timbro e la firma convalidante e allegato la dichiarazione o "giuramento" con cui viene attestata la fedeltà del testo tradotto al testo originale.

E) L'offerta economica, dovrà essere indicata in cifre ed in lettere, fermo restando che, in caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa per l'Ente, salvo errore palesemente riconoscibile da parte della commissione;

F) Sull'offerta deve essere regolarmente assolta l'imposta di bollo, pena la regolarizzazione, ai sensi di legge.

Art 5

(Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

A pena di esclusione dalla gara, l'offerente che presenta offerta per il lotto 2 (CIG. 0413396929), per il lotto 3 (CIG 0413405099) e per il lotto 5 (CIG 0413418B50) deve dimostrare l'avvenuto versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici dell'importo di € 20,00 (per ciascun lotto). Per i lotti 1 e 4 il contributo non è dovuto. Gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano l'offerta. Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

1. versamento online, collegandosi al Servizio riscossione contributi disponibile in homepage sul sito web dell'Autorità all'indirizzo http://www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale, tramite: carta di credito (Visa o MasterCard), carta postepay, conto BancoPostaOnLine oppure conto BancoPostaImpresaOnLine. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico deve allegare all'offerta copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal Servizio riscossione contributi e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";

2. versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma, presso qualsiasi ufficio postale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante e il CIG che identifica la procedura.

3. Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario, sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 (BIC/SWIFT BPPIITRRXXX), intestato a "AUT. CONTR. PUBB." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice fiscale 97163520584). La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Gli estremi del versamento non effettuati online sul Servizio riscossione contributi i devono essere comunicati al Servizio riscossione contributi disponibile all'indirizzo http://www.avcp.it.

La stazione appaltante procede, ai fini dell'esclusione dalla gara del partecipante, al controllo, anche tramite l'accesso al SIMOG, dell'avvenuto pagamento, dell'esattezza dell'importo e della rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta del versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

Art. 6

(Procedura di aggiudicazione)

L'appalto sarà affidato tramite procedura aperta di cui all'art. 55 comma 5 D.Lgs. n. 163/2006 e

all’art. 17 L.R. n. 5/2007.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso pervenga o rimanga valida una sola offerta, purchè ritenuta congrua e conveniente.

In caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Art. 7

(Criteri di aggiudicazione)

L'aggiudicazione della fornitura avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti criteri:

A) PREZZO: 30/100

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi in relazione al ribasso effettuato sull'importo a base d'asta si adotterà il criterio di proporzionalità in base alla seguente formula:

O : Omin = Pmax : X --> X = Omin * Pmax / O

dove i sopra descritti simboli sono da intendersi come **O min** offerta più bassa, **O** offerta esaminata, **Pmax** punteggio massimo, **X** punteggio attribuito all’offerta esaminata.

Al partecipante che offre il miglior prezzo **(Omin),** verrà attribuito il punteggio massimo **(Pmax = 30 punti).**

B) QUALITÀ' DELLA FORNITURA: 67/100

I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme di cui al D.Lgs. 475/92 e successive modifiche e integrazioni nonché ai requisiti richiesti dall’Ente ed espressi nell’allegato A.

A partire dalle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente e da quelle richieste nell’allegato A, i punteggi verranno attribuiti in base alle migliorie apportate alle caratteristiche del dispositivo proposto, tenendo conto dei seguenti sotto criteri:

1. **Protezione** e **funzionalità** (da valutare sulla base dei livelli di protezione garantiti dal DPI, eventuali ulteriori caratteristiche di protezione superiori a quanto espressamente richiesto, libertà di movimento, regolabilità e adattabilità del DPI, anche in relazione alla compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare e con riferimento alla gamma di taglie disponibili, sicura copertura delle zone del corpo da proteggere, sistema di chiusura o di allacciamento del DPI) – **max punti 25**
2. **Comfort** (da valutare sulla base della traspirabilità del DPI, ergonomia, vestibilità e comodità, peso del DPI completo di eventuali accessori con riferimento al campione presentato, eventuali certificazioni relative al livello di comfort) – **max punti 21**
3. **Qualità** (da valutare sulla base delle caratteristiche di resistenza e di robustezza del DPI, qualità dei materiali utilizzati e delle rifiniture, durata nel tempo del DPI in relazione alle condizioni di effettivo utilizzo da parte degli operatori, eventuali garanzie contro i difetti di fabbricazione, eventuale disponibilità di pezzi di ricambio) – **max punti 17**

4. **Estetica** (da valutare sulla base dell'aspetto del DPI completo di eventuali accessori) – **max punti 4**

C) SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: 3/100

Verrà attribuito un punteggio massimo di 3 punti per l'utilizzo di materiali o tecniche di lavorazione del prodotto riconducibili a criteri ecologici e di sostenibilità ambientale ivi compresi marchi ecologici riferiti al produttore.

Per l'attribuzione dei punteggi saranno prese in considerazione la campionatura e l'offerta tecnica parti A e B.

L'attribuzione dei punteggi ai sottocriteri degli anzidetti punti 1, 2, 3 e 4 avviene applicando il sistema comparativo del confronto a coppie di cui all'allegato A del D.P.R. 554/1999.

La Commissione Tecnica ha comunque la possibilità di valutare, con prove di laboratorio, la rispondenza del D.P.I. con quanto richiesto dal Capitolato e con quanto dichiarato dalle offerenti.

Qualora occorrente ai fini delle predette valutazioni, potranno essere richieste alle Ditte concorrenti fino a n. 5 dispositivi, nelle taglie ritenute idonee, per effettuare verifiche sul campo della interazione dispositivo di protezione/uomo.

Art. 8

(Capacità dei concorrenti)

E' consentita la partecipazione di tutti i soggetti di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti:

a) CAPACITÀ GIURIDICA:

a1) Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti personali, gli amministratori con poteri di rappresentanza, non devono trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

Saranno escluse le imprese, in cui i soggetti indicati dalla lett. c dell'art. 38, abbiano subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita' dei quali la stazione appaltante abbia valutato l' incidenza sulla moralita' professionale.

Saranno escluse le imprese che si siano rese colpevoli di negligenza o malafede in precedenti forniture, in applicazione dell'art. 3 del R.D. 2440/23 e del R.D. 827/24.

Saranno escluse altresì le imprese per le quali venga accertata l'imputabilità delle relative offerte ad un unico centro decisionale.

a2) Requisiti di idoneità professionale:

- Per le imprese residenti in Italia: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l'attività in appalto;
- Per le imprese residenti in stati membri o firmatarie di accordo GATT, già OMC: iscrizione nel competente registro commerciale o professionale dello Stato di residenza definiti nell'allegato XI B, ovvero iscrizione nel registro commerciale o professionale valido nel paese di residenza.

b) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Le imprese partecipanti alla gara dovranno presentare n. 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati al credito con le quali gli stessi attestano l'idoneità economica e finanziaria dell'impresa ai fini dell'assunzione del presente appalto. Pena l'esclusione, le dichiarazioni rese dall'Istituto Bancario dovranno fare espresso riferimento al presente appalto.

c) CAPACITA' TECNICA

Al fine della verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'art. 42, comma 1, lettera l del D.Lgs. n. 163/2006, verranno presi in esame i campioni presentati dai concorrenti.

PARTECIPAZIONE IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (RTI), DI CONSORZI E AVVALIMENTO.

E' ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (RTI) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs 163/2006.

Nel caso di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve, pena l'esclusione, specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dalla normativa vigente. Tali dichiarazioni dovranno essere contenute, pena l'esclusione, nella busta contrassegnata dalla dicitura "Documentazione di gara".

E' ammessa altresì la partecipazione di consorzi di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

Ai consorzi, a seconda del tipo, si applica la disciplina prevista dagli artt. 36 e 37 del codice dei contratti pubblici.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare sia in forma individuale che associata.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b e i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare e, in caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato.

E' ammesso l'avvalimento, secondo le modalità e la disciplina di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e per l'esecuzione dell'appalto, qualora il fornitore si avvalga della capacità economico-finanziaria-tecnica di società terze, il concorrente dovrà allegare la documentazione richiesta dall'art. 49 del citato D.Lgs. n. 163/06.

In caso di avvalimento, la società dei cui mezzi si avvarrà la concorrente risponderà in solido delle

obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

Art. 9

(Validità dell'offerta)

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 10

(Anomalia delle offerte)

Saranno escluse le offerte in aumento rispetto alla base dell'appalto.

Verranno assoggettate a procedura di verifica le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente capitolato, fatta salva la possibilità dell'Ente di sottoporre comunque a verifica quelle offerte ritenute anormalmente basse in base ad elementi specifici.

Art. 11

(Cauzione definitiva e provvisoria)

Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione, di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell'offerta, nelle forme previste dall'art. 75 del D. Lgls. n. 163/2006 per un importo pari al 2% della somma a base d'asta di ogni singolo lotto per il quale viene presentata offerta.

Nel caso venga presentata offerta per più lotti la cauzione potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d'asta dei lotti per i quali viene presentata offerta.

In tale caso la polizza assicurativa ovvero la fideiussione bancaria dovrà recare l'indicazione dei lotti ai quali la garanzia si riferisce.

La cauzione provvisoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata, ai sensi della L. 348/82 ovvero mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN n. IT11E0300204810000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell'Ente Unicredit.

Tale cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvo nei confronti dell'impresa aggiudicataria, nei confronti della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto e della prestazione della cauzione definitiva.

La garanzia deve avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì a costituire una garanzia fideiussoria nella misura e con le modalità previste dall'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.

A tal fine, l'offerta è corredata (si veda art. 4 punto II, 3° capoverso), a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare tale garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'importo delle garanzie è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, autocertificazione, copia autenticata; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d'identità del dichiarante).

Art. 12

(Nomina commissione giudicatrice e sedute di gara)

Le offerte pervenute, secondo le modalità stabilite dall'art. 4 saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione di Gara, nominata, composta da un numero dispari di componenti variabile da tre a cinque, individuati tra persone competenti nelle materie oggetto dell'appalto.

La gara sarà dichiarata aperta dalla commissione, il giorno feriale successivo a quello di scadenza per la presentazione delle offerte, e quindi il giorno 17/03/2010 con inizio alle ore 10,00 presso la sede dell'Ente Foreste della Sardegna in viale Merello n. 86 a Cagliari e si procederà:

1) alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, ed alla dichiarazione di irricevibilità dei plichi pervenuti tardivamente o non integri;

2) all'apertura dei plichi che superino positivamente la verifica di cui al precedente punto 1 ed alla verifica della presenza nei medesimi delle buste interne;

3) all'apertura delle buste contenenti la documentazione di gara e alla constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti, verificandone la regolarità;

4) all'apertura dei plichi contenente la campionatura e alla constatazione della presenza e verifica dei contenuti;

5) all'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica e alla constatazione della presenza dei contenuti richiesti, verificandone la regolarità formale.

Tale seduta della commissione giudicatrice sarà pubblica. Potranno parteciparvi i legali rappresentanti delle ditte o i loro delegati.

In caso di irregolarità formali, non compromettenti la par condicio fra i concorrenti e nell'interesse della stazione appaltante, il concorrente potrà essere invitato, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax o via e-mail, a completare o a fornire i chiarimenti opportuni in ordine al contenuto di documenti presentati.

La commissione giudicatrice, riunita in apposite sedute riservate, procederà alla valutazione sia della rispondenza dei beni e/o servizi offerti ai requisiti minimi richiesti, sia all'attribuzione dei punteggi secondo quanto stabilito dal presente capitolato, i cui risultati verranno resi noti nella seduta di gara di apertura dell'offerta economica.

Le buste contenenti le offerte economiche verranno aperte in seduta pubblica in cui si procederà all'esame e alla verifica delle offerte economiche presentate ed alla verifica dell'esistenza di

eventuali offerte anormalmente basse, la cui eventuale valutazione verrà operata in seduta riservata.

Ai concorrenti verrà data comunicazione della graduatoria alla conclusione di detto procedimento.

Le date delle sedute aperte al pubblico, diversa da quella iniziale di apertura dei plichi principali, saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o e-mail, con anticipo di almeno tre giorni.

Le comunicazioni inerenti la gara in argomento verranno effettuate tramite fax o e-mail.

Sulle dichiarazioni presentate verranno effettuati i controlli di legge per verificare la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato.

Art. 13

(Controlli sul possesso dei requisiti)

Ai sensi del combinato disposto degli art. 15 e 18 L.R. n. 5/2007, effettuate con esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dal bando, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione definitiva a favore dell'aggiudicatario provvisorio.

In caso di R.T.I., ai fini dell'aggiudicazione definitiva, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all' impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del consorzio qualora non acquisito nel corso della procedura.

Qualora non sia prodotta tale documentazione o non sia confermato il contenuto delle dichiarazioni rese, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla nuova aggiudicazione.

Art. 14

(Stipulazione del contratto)

La stipulazione del contratto ha luogo entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva. Nell'occasione l'impresa dovrà produrre certificazione comprovante la costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e termini di cui all'articolo 11 del presente capitolato.

L'impresa è vincolata già dal momento in cui è a conoscenza dell'aggiudicazione provvisoria disposta in suo favore dalla commissione all'uopo preposta.

Il contratto è stipulato in forma pubblico-amministrativa. Le relative spese di registrazione e bollo sono ad esclusivo carico dell'impresa aggiudicataria.

In considerazione dell'urgenza di approvvigionamento dei beni, l'Ente si riserva di derogare al termine di cui all'art.11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006.

PARTE III

OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 15

(Termini di consegna)

La consegna dovrà avvenire entro il termine di 75 giorni consecutivi naturali.

Il suddetto termine decorre dalla data di stipulazione del contratto o di approvazione qualora lo stesso sia espressamente sottoposto a condizione sospensiva.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'articolo 18 del presente disciplinare.
La consegna si intende eseguita con la consegna della merce presso i magazzini dell'Ente indicati all'art. 16.
L'impresa potrà richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore (alluvioni, incendi, scioperi ecc.) debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.
L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 5 giorni dal suo verificarsi. Decorso tale termine la causa di forza maggiore non viene riconosciuta e l'impresa è soggetta alle penalità previste dall'art. 18 per gli eventuali ritardi sull'esecuzione della fornitura.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si precisa che non rientrano tra le cause di forza maggiore l'interruzione dell'attività dell'impresa per ferie e/o festività, né giustificano lo spostamento dei termini eventuali comunicazioni o richieste di chiarimenti.
Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di trenta giorni dal termine stabilito è considerato grave negligenza e può comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale determina l'incameramento della cauzione.

Art. 16

(Luogo di consegna)

Le consegne dovranno avvenire nei locali magazzino delle 6 sedi dei Servizi Territoriali dell'Ente: Cagliari, Oristano, Nuoro, Sassari, Lanusei e Tempio Pausania.
Gli esatti indirizzi e i quantitativi suddivisi per taglia da consegnare in ogni sede, verranno comunicati al momento della stipula del contratto.

Art. 17

(Liquidazione e pagamento dei corrispettivi)

I corrispettivi dovuti sulla base del contratto saranno liquidati entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo ed a seguito di presentazione della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell'impresa.
L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell' esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale.

Art. 18

(Penalità nell'esecuzione)

L'impresa, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la consegna della fornitura: 2% dell'importo di aggiudicazione per ogni decade di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: 1% dell'importo delle forniture non conformi;
- effettua in ritardo gli adempimenti prescritti, nel caso di rivedibilità dei beni in sede di collaudo, di invito al rifacimento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni: 1 % dell'importo della fornitura oggetto dei prescritti adempimenti per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti rifiutati al collaudo dai magazzini in cui è avvenuta tale operazione: 1 % dell'importo delle forniture rifiutate;

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Se non vi sono crediti o se essi risultino insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

L'addebito delle penali potrà, altresì, essere addebitato su eventuali ulteriori crediti dell'Impresa dipendenti da altri contratti.

Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione.

PARTE IV

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Art. 19

(Collaudo)

Il collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dal contratto.

Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'amministrazione o, eventualmente, da soggetti esterni all'uopo incaricati.

Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi e determinazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 20

(Luoghi delle operazioni di collaudo)

Fatte salve le verifiche eventualmente disposte presso gli organismi di certificazione, i controlli sulla fornitura verranno effettuati nei locali dei magazzini dove è avvenuta la consegna, entro 30 giorni dalla data stessa di consegna.

Qualora ritenuto opportuno dall'Amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'impresa. In tal caso le spese relative alla

missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'Ente stesso.

Art. 21

(Metodologie di collaudo)

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.

I collaudatori possono eseguire anche esami o prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendano a tutta la partita.

Art. 22

(Risultati di collaudo)

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:

1) accettare i prodotti;
2) rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, o dalla data della lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

In via di eccezione, l'Amministrazione, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto.

Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'impresa per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione, ma vengano accertati in seguito.

Art. 23

(Difetti di costruzione e garanzie dell'impresa)

L'impresa garantisce i prodotti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, per il periodo di garanzia offerto.

L'impresa pertanto è obbligata a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati manifestatisi nei beni forniti durante tale periodo,.

Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'Amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati con invito ad eliminarli, l'impresa è tenuta ad adempiere a tale obbligo.
A garanzia di ciò, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati relativi al contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti all' impresa in relazione ad altre forniture in corso con l'Amministrazione.

PARTE V

NORME FINALI

Art. 24

(Cause di esclusione)

Oltre alle cause espressamente previste, si procederà all'esclusione dalla presente gara anche nel caso in cui i plichi non siano confezionati con le modalità prescritte. Si darà luogo all'esclusione dell'impresa per difformità dell'offerta rispetto ai requisiti minimi, ovvero perché manchi o sia incompleta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara. In ogni caso, comporta l'esclusione dell'impresa l'inosservanza di una prescrizione del bando o del disciplinare posta a pena di esclusione, nullità, invalidità ecc.

Art.25

(Foro competente)

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

Art.26

(Finanziamento)

La spesa derivante dall'esecuzione della fornitura prevista dal presente disciplinare graverà sulle risorse disponibili del Bilancio dell'Ente Foreste Sardegna esercizio 2009.

Art.27

(Diritto di accesso)

E' garantito alle ditte concorrenti l'accesso ai documenti amministrativi relativi alla presente gara secondo quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art.28

(Trattamento dei dati personali)

L'Ente Foreste della Sardegna tratterà i dati personali relativi alle ditte partecipanti alla gara esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, nei limiti ed ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni.
I dati forniti, richiesti in base ad obbligo di legge ed unicamente ai fini della costruzione del rapporto commerciale ed al suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante

procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei), ad accesso selezionato, secondo le disposizioni di legge.

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle finalità istituzionali e delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Le imprese concorrenti potranno comunque esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 29

(Chiarimenti ed informazioni complementari)

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara, del presente disciplinare ed in generale sugli altri documenti di gara, potranno essere richiesti via fax al n. 0702799207 oppure via mail ai seguenti indirizzi: giupinna@enteforestesardegna.it oppure pmurgia@enteforestesardegna.it.

L'Ente e/o la commissione giudicatrice, si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui le imprese offerenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l'esclusione della gara.

Art. 30

(Responsabile del procedimento)

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il Dott. Marcello Airi.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula